

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione giuridica e per il mercato interno

PROVVISORIO
...(INI)
...

31 marzo 2003

PROGETTO CONSOLIDATO DI RELAZIONE

sull'approvazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo
(...(INI))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatore: Willi Rothley

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLO STATUTO DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO	5
PROPOSTA DI RISOLUZIONE	21
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	22

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella riunione del 3 ottobre 2002 la commissione per i bilanci ha deciso di elaborare una relazione sullo statuto dei deputati

Nella seduta del 16 gennaio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione giuridica e per il mercato interno era stata autorizzata a elaborare una relazione di iniziativa, a norma dell'articolo 163 del regolamento.

Nella riunione del 23 settembre 1999 la commissione giuridica e per il mercato interno aveva nominato relatore Willi Rothley.

Nelle riunioni del 28 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 17 marzo e 25 marzo 2003 ha esaminato il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 17 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Willi Rothley (vicepresidente e relatore), Ioannis Koukiadis (vicepresidente) Paolo Bartolozzi, Luis Berenguer Fuster, Maria Berger, Philip Charles Bradbourn, Carlos Carnero González (in sostituzione di Carlos Candal, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Alejandro Cercas (in sostituzione di Arlene McCarthy, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Bert Doorn, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, Lutz Goepel, Malcolm Harbour, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Ole Krarup, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Marcelino Oreja Arburúa, Diemut R. Theato, Marianne L.P. Thyssen, Rijk van Dam, Rainer Wieland, Joachim Wuermeling, Matti Wuori, Stefano Zappalà e François Zimeray.

Dopo l'approvazione del progetto di decisione, la commissione ha deciso all'unanimità di sospendere la votazione sulla proposta di risoluzione

Il parere della commissione per i bilanci è allegato.

PROGETTO DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLO STATUTO DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

IL PARLAMENTO EUROPEO,

sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare l'articolo 190, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea¹ e l'articolo 108, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica²,

sentita la Commissione,

considerando quanto segue,

A. Considerazioni generali

- (1) L'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto per i deputati al Parlamento europeo in allegato alla decisione 76/787/CEE ha consentito di tenere nel 1979 le prime elezioni dirette dei deputati al Parlamento europeo.
- (2) Tale Atto non contiene disposizioni né in materia di procedura elettorale uniforme né in materia di statuto dei deputati.
- (3) Il Consiglio, sulla base dell'articolo 190, paragrafo 4, TCE, introdotto con il trattato di Amsterdam, il 25 giugno 2002 e il 23 settembre 2002 ha deliberato, modificando l'Atto del 1976, una procedura elettorale uniforme.
- (4) Oltre venti anni dopo la prima elezione diretta del Parlamento europeo manca tuttora uno statuto unitario dei deputati.
- (5) La soluzione provvisoria prevede che per i deputati vigano di norma le stesse disposizioni in materia di indennità, indennità transitoria, pensione, regime di assistenza ai sopravvissuti e altre condizioni per l'esercizio delle funzioni riservate ai deputati nazionali. (Nei Paesi Bassi dal 1996 l'indennità dei deputati al Parlamento europeo è inferiore rispetto a quella dei deputati nazionali.)
- (6) Tali disposizioni variano molto tra i singoli Stati membri.
- (7) Le disposizioni comprendono altresì gli articoli 8, 9 e 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, nonché l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 1976 (nella versione dopo la decisione di modifica dell'Atto del 1976).
- (8) Le disposizioni sono integrate da regolamentazioni del Parlamento europeo riguardanti il rimborso delle spese (spese di viaggio, spese di soggiorno e spese generali), i collaboratori (indennità di segreteria) e le prestazioni previdenziali (articolo 199, comma 1, TCE).

¹ Di seguito: TCE.

² Nel testo del presente statuto sono citati soltanto gli articoli del TCE.

- (9) Il regime è stato messo a punto per i delegati dei parlamenti nazionali della precedente Assemblea parlamentare e viene ora considerato insoddisfacente perché porta a un trattamento differenziato dei deputati.
- (10) È un relitto da sostituire con regolamentazioni adeguate al Parlamento europeo eletto direttamente e alla sua crescente importanza.
- (11) Il Parlamento europeo, fin dalla prima elezione diretta, si è impegnato per uno statuto unitario. Tali tentativi sono falliti per mancanza di una base giuridica.
- (12) Il trattato di Amsterdam, modificato dal trattato di Nizza, all'articolo 190, paragrafo 5, TCE ha prefigurato la base giuridica per uno statuto. Il presente statuto si basa su detto articolo.
- (13) Lo statuto rientra pertanto nel campo di applicazione del TCE e è soggetto quindi al divieto di discriminazione di cui all'articolo 12 TCE.
- (14) L'articolo 190, paragrafo 5, TCE ha una formulazione generica (lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri). La disposizione limita le prerogative del Parlamento europeo in materia di regolamentazione non nel senso che esso possa disciplinare unicamente le condizioni finanziarie oppure soltanto "resti" non ancora disciplinati nel diritto primario.
- (15) La facoltà di regolamentazione del Parlamento europeo si estende quindi ai privilegi e alle immunità disciplinati agli articoli 8, 9 e 10 del Protocollo o non ancora disciplinati, come ad esempio il diritto di astenersi dalla testimonianza, e all'articolo 4 dell'Atto del 1976 (nella versione della decisione che modifica l'Atto del 1976).
- (16) Disposizioni dello statuto, eventualmente incompatibili con disposizioni di diritto primario, potrebbero entrare in vigore al momento in cui il Consiglio delibera l'abrogazione degli articoli alla base di tale incompatibilità nel diritto primario e tale decisione viene poi ratificata (gerarchia delle norme).
- (17) In caso di disposizioni nuove che ripetono il contenuto letterale o il senso di articoli del diritto primario, a fini di chiarezza giuridica si dovrebbe applicare la stessa procedura.
- (18) Le regolamentazioni decise dal Parlamento europeo, in quanto diritto secondario, non richiedono la ratifica.
- (19) Il criterio dell'esercizio delle funzioni serve anche a delimitare l'articolo 190, paragrafo 5, rispetto all'articolo 190, paragrafo 4. Le disposizioni relative all'elezione (eleggibilità, procedura elettorale, ecc.), compresi l'inizio e la fine del mandato, la sua verifica e la sua scadenza, il subentro e le incompatibilità vanno disciplinati nell'Atto del 1976 in quanto non riguardano l'esercizio delle funzioni.
- (20) L'articolo 10 del Protocollo disciplina l'invulnerabilità dei deputati. Detta immunità è un privilegio del Parlamento europeo e assicura per la durata delle funzioni del deputato l'esenzione da procedimenti penali o da altri ostacoli frapposti dalle autorità pubbliche alla sua libertà personale. In caso di revoca dell'immunità l'esercizio delle funzioni

risulta limitato se non del tutto impossibile. L'immunità dei deputati rappresenta dunque una modalità dell'esercizio delle funzioni e quindi forma oggetto di una regolamentazione tramite lo statuto.

- (21) Materie che, come il diritto di non rendere testimonianza, non figurano nel diritto primario potrebbero essere disciplinate nello statuto.
- (22) Lo statuto non contiene disposizioni dettagliate sul rimborso delle spese (spese di viaggio, spese di soggiorno e spese generali), sui collaboratori (indennità di segreteria) e sul regime previdenziale (articolo 199, primo comma TUE). Il Parlamento europeo, sulla base dell'articolo 199, comma 1, TCE può decidere autonomamente in materia¹.
- (23) Non sussistono motivi per mettere in causa tale autonomia. L'articolo 190, paragrafo 5, TCE mira a estendere e non a limitare le competenze regolamentari del Parlamento europeo in materie che lo riguardano.
- (24) Secondo l'articolo 189, comma 1, TCE, il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità. A norma dell'articolo 190, paragrafo 1, TCE tali rappresentanti sono i rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità. Tale definizione figura anche nell'articolo 190, paragrafo 2, TCE (numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro) e nell'articolo 190, paragrafo 3, TCE (i rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni).
- (25) Dette disposizioni, in base alle quali i deputati sono rappresentanti costituzionali dei popoli, hanno un carattere costituzionale.
- (26) Esse inducono ad utilizzare nello statuto la denominazione di deputato.
- (27) Il diritto del Parlamento europeo di regolamentare, a norma dell'articolo 199, comma 1, TCE, le proprie questioni interne non viene pregiudicato dallo statuto.
- (28) Per ragioni di sicurezza giuridica, uno statuto dei deputati può entrare in vigore soltanto all'inizio di una legislatura.

B. Disposizioni specifiche

- (29) L'articolo 1 riprende il termine deputato e stabilisce chiaramente che lo statuto non disciplina i loro diritti e doveri, bensì la regolamentazione e le condizioni generali di esercizio delle funzioni.
- (30) La libertà e l'indipendenza dei deputati, sancite all'articolo 2, impongono una regolamentazione e non figurano in alcun testo di diritto primario. Eventuali dichiarazioni con cui i deputati assumono l'impegno di cessare il mandato a un determinato momento oppure dichiarazioni in bianco per le dimissioni dal mandato, che un partito possa utilizzare a sua discrezione, sono incompatibili con la libertà e l'indipendenza del deputato e pertanto non possono avere alcun valore giuridico vincolante.

¹ CdG, sentenza del 15.9.1981, causa 208/80 (Lord Bruce) Racc. 1981, pag. 2205.

- (31) La tutela della libertà di voto e di parola rappresenta un interesse pubblico elementare. Il paragrafo 1 esclude ogni procedimento penale o di altro tipo a carico di un deputato per le opinioni espresse nell'esercizio del proprio mandato. A norma del paragrafo 2 il Parlamento europeo può decidere se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato e in tal caso - così come per l'esame dei mandati secondo il disposto dell'Atto del 1976 - è anche l'organo giurisdizionale. Nelle sue diverse decisioni sull'immunità, perfettamente comparabili, il Parlamento europeo ha dimostrato moderazione e senso della realtà.
- (32) L'immunità sancita all'articolo 5 tutela i deputati da azioni repressive arbitrarie (*fumus persecutionis*) e da ostacoli frapposti dal potere esecutivo. Come evidenziano i casi deliberati dal Parlamento europeo, non si può assolutamente sostenere che tali aspetti non abbiano alcuna rilevanza nella fase attuale.
- L'immunità tocca comunque questioni attinenti alla parità, alla divisione dei poteri e alla legalità.
- La seconda finalità dell'immunità è assicurare il funzionamento del Parlamento europeo. Tali considerazioni inducono alla soluzione seguente.
- Un'indagine o un procedimento penale a carico di un deputato possono essere avviati in ogni momento e non richiedono la revoca dell'immunità.
- La legislazione vigente non avvantaggia né il Parlamento europeo né il deputato, infatti anche reati minori come un'infrazione al codice della strada devono essere esaminati pubblicamente.
- Eventuali limitazioni della libertà personale di un deputato devono essere in ogni caso subordinate all'approvazione del Parlamento europeo (funzionamento del Parlamento europeo).
- In caso di *fumus persecutionis*, su richiesta del Parlamento europeo, eventuali indagini o procedimenti penali devono essere sospesi.
- Il paragrafo 2 dispone tali garanzie.
- (33) Il diritto di astenersi dal rendere testimonianza previsto all'articolo 6, che finora non è stato disciplinato dal diritto primario, tutela la libertà d'informazione del deputato e il rapporto di fiducia tra questo e la persona che gli fornisce informazioni. Si tratta di un diritto soggettivo, valido per tutti i procedimenti che prevedano un obbligo di testimonianza e non dipende dalle prerogative del Parlamento europeo.
- Il divieto di effettuare sequestri, perquisizioni e controlli tutela detto diritto. Sarebbe infatti assolutamente inaccettabile che i giornalisti possano fruire del diritto di astenersi dal rendere testimonianza, ma i deputati no.
- (34) Il diritto, sostanzialmente ovvio, enunciato all'articolo 7 per i deputati di poter circolare liberamente assume un significato nuovo perché negli ultimi tempi tale diritto è stato limitato con misure amministrative in occasioni di dimostrazioni pubbliche.
- (35) L'articolo 9 provvede a che note, scritti, bozze, lettere e altra corrispondenza dei deputati siano escluse dall'obbligo di pubblicazione.
- (36) Il diritto di iniziativa previsto all'articolo 10 è un diritto sovrano di un parlamento e di ogni singolo deputato. L'articolo stabilisce che tale diritto non può essere limitato tramite il regolamento del Parlamento europeo.

- (37) Il diritto sancito all'articolo 11 di poter prendere visione degli atti, che finora figurava nel regolamento del Parlamento europeo, riguarda un aspetto essenziale dell'esercizio del mandato e quindi va sancito nello statuto.
- (38) L'articolo 12 dovrebbe garantire che, malgrado affermazioni divergenti, la molteplicità linguistica non sarà concretamente limitata.
Va esclusa ogni discriminazione di una qualsivoglia lingua ufficiale. L'interpretazione deve avvenire direttamente da una lingua all'altra dato che sono inevitabili discriminazioni se tra l'una e l'altra si ricorre a una terza lingua.
Tale principio deve essere applicato anche dopo l'ampliamento dell'Unione europea.
- (39) A norma degli articoli 15 e 16 il deputato riceve un'indennità perché rinuncia a un'attività professionale privata e per un certo tempo si pone al servizio dell'Unione europea, del proprio paese e della democrazia in Europa. In merito all'importo di tale indennità nel maggio 2000 il gruppo di esperti istituito dal Parlamento europeo ha presentato uno studio. Un'indennità pari al 50% del trattamento di base di un giudice alla Corte europea di giustizia sarebbe considerata del tutto adeguata dagli esperti.
- (40) L'articolo 15, paragrafo 3, è necessario in quanto i partiti si aspettano spesso che una parte delle prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 venga utilizzata per i loro fini. Questa forma di finanziamento dei partiti è illegale.
- (41) L'indennità transitoria di cui agli articoli 15, paragrafo 2, e 19 dovrebbe coprire il periodo tra la fine del mandato e l'avvio di una nuova attività professionale. In caso di assunzione di un nuovo mandato o di una carica pubblica tale finalità viene meno.
- (42) Nel caso della pensione di cui all'articolo 20 è controversa l'età a partire dalla quale inizia il beneficio.
Il gruppo di esperti propone 65 anni di età oppure, con una riduzione calcolata con criteri attuariali assicurativi, 60 anni di età.
Secondo il progetto il diritto alla pensione inizia al compimento del sessantesimo anno di età. Un deputato eletto per la prima volta a 35-40 anni, dopo gli studi e un'attività professionale di diversi anni, che svolga il suo mandato per vent'anni, cessa la sua attività politica con 55-60 anni. Appare quasi impossibile iniziare una nuova attività professionale a 55 anni di età, del tutto impraticabile a 60 anni di età.
Calcoli dell'amministrazione del Parlamento europeo hanno concluso che una riduzione attuariale sarebbe di tale rilevanza che la soluzione non può essere considerata praticabile.
- (43) Le disposizioni concernenti la pensione di reversibilità sono essenzialmente conformi al diritto vigente nella Comunità europea.
Il diritto alla pensione del coniuge superstite che si è risposato si fonda sul concetto moderno secondo cui si tratta di una prestazione specifica e non di una "previdenza". Il diritto non è quindi escluso neanche qualora il coniuge superstite disponga di entrate proprie o di un proprio patrimonio.
- (44) Le disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, hanno lo scopo alleviare gli oneri a lungo termine a carico del bilancio dell'Unione europea. La soluzione del fondo si è dimostrata positiva nella prassi. Il gruppo di esperti propone che il Parlamento versi i

due terzi e i deputati un terzo del finanziamento. I contributi al fondo non sono soggetti a imposte dato che la pensione lo sarà.

- (45) La disposizione di cui all'articolo 26 è necessaria perché con lo statuto vengono meno le prestazioni degli Stati membri in materia di rimborso delle spese mediche nonché di sussidi o integrazioni dei contributi previdenziali. Tali prestazioni sono concesse anche oltre la fine del mandato.
- (46) Le disposizioni sul rimborso delle spese devono rispettare i principi sanciti dalla Corte di giustizia europea nella decisione Lord Bruce.¹
- (47) Pertanto "spetta al Parlamento stabilire quali siano le attività e i viaggi dei parlamentari necessari o utili per lo svolgimento delle loro funzioni e quali siano le spese necessarie o utili a ciò inerenti. L'autonomia conferita in materia al Parlamento, nell'interesse del buon funzionamento dell'Istituzione, comporta parimenti la competenza di rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno dei parlamentari non già in base a documenti giustificativi per ogni spesa incorsa, bensì in base ad un criterio forfettario. Questo criterio è stato prescelto (...) al fine di ridurre le spese e gli oneri amministrativi altrimenti necessari per verificare ogni singola voce di spesa; si tratta dunque di una decisione ispirata a principi di sana amministrazione".²
- (48) Tuttavia, "le indennità così stabilite devono rimanere entro i limiti ragionevoli di un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno". L'importo forfettario delle indennità non deve essere eccessivo né costituire una retribuzione dissimulata.³
- (49) L'articolo 28 garantisce che i deputati al Parlamento europeo siano equiparati ai deputati nazionali nell'esercizio del proprio mandato nel rispettivo Stato membro, per esempio rimborso dei viaggi in aereo o biglietto ferroviario gratuito, ecc. In materia i deputati al Parlamento europeo devono essere equiparati ai deputati nazionali. Una soluzione europea del problema non è possibile a causa della molteplicità di regolamentazioni assai differenti negli Stati membri. Senza una regolamentazione in materia, l'esercizio del mandato dei deputati al Parlamento europeo nello Stato membro in cui sono stati eletti risulterebbe assai complicato o addirittura impossibile. L'effettivo esercizio del mandato rientra nell'interesse anche degli Stati membri.
- (50) L'articolo 31, paragrafo 1, è necessario perché la grande varietà di regolamentazioni nazionali cui sono finora soggetti i deputati renderebbe impossibile una soluzione europea per tutti i problemi connessi alla transizione dal vecchio al nuovo sistema europeo. Il diritto di opzione dei deputati esclude eventuali lesioni dei diritti o svantaggi economici nel corso della transizione. I paragrafi 2 e 3 sono conseguenza dell'opzione di cui al paragrafo 1.

¹ Cfr. la nota al considerando 22.

² Punto 17.

³ Punto 21.

DECIDE:

**A. Regolamentazione e condizioni generali di esercizio delle funzioni
dei deputati al Parlamento europeo**

Articolo 1

Il presente statuto stabilisce la regolamentazione e le condizioni generali di esercizio delle funzioni dei deputati al Parlamento europeo.

Articolo 2

1. I deputati sono liberi e indipendenti.
2. Qualsiasi accordo sulla cessazione del mandato prima della scadenza o al termine della legislatura è nullo.

Articolo 3

1. I deputati non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo¹.
2. I deputati votano individualmente e personalmente².
3. Eventuali accordi sulle modalità di esercizio del mandato sono nulli.

Articolo 4³

1. Un deputato non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti o delle opinioni espresse nell'esercizio del proprio mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.
2. Su richiesta del deputato, il Parlamento decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.
3. Il Parlamento adotta nel suo regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

¹ Cfr. articolo 39, paragrafo 2.

² Cfr. articolo 39, paragrafo 2.

³ Cfr. articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 5¹

1. Qualsiasi limitazione della libertà personale di un deputato è ammessa solo su autorizzazione del Parlamento, salvo in caso di flagranza di reato
2. Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del deputato, o la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, così come il controllo della sua corrispondenza e delle sue telefonate, possono essere disposti solo su autorizzazione del Parlamento.
3. Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un deputato dev'essere sospeso qualora il Parlamento lo richieda.
4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 può essere richiesta dalle autorità competenti in base al diritto nazionale.
5. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 o la sospensione di cui al paragrafo 3 può essere subordinata a condizioni ovvero essere temporanea o parziale.
6. L'articolo 4, paragrafo 3, si applica per analogia.

Articolo 6

1. Nell'esercizio del suo mandato ciascun deputato ha sempre facoltà di astenersi dal deporre su persone che gli abbiano confidato dei fatti o alle quali egli abbia confidato dai fatti, nonché sui fatti stessi.
2. Non sono ammesse le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o l'esame di documenti sequestrati.

Articolo 7²

1. I deputati hanno il diritto di spostarsi liberamente in tutto il territorio dell'Unione europea.
2. Tale diritto non può essere limitato dalla legge o da disposizioni di un'autorità o di un organo giudiziario.

Articolo 8

I privilegi e le immunità dei deputati, di cui all'articolo che precede, non possono essere limitati da altre disposizioni di diritto derivato della Comunità europea.

¹ Cfr. articolo 39, paragrafo 2.

² Cfr. articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 9

I documenti scritti e il materiale su supporto elettronico ricevuti, redatti o inviati da un deputato che non rechino una numerazione ufficiale non sono documenti del Parlamento.

Articolo 10

1. Ogni deputato ha il diritto di presentare una proposta di atto giuridico comunitario nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento europeo.
2. L'articolo 4, paragrafo 3, si applica per analogia.

Articolo 11

1. I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento.
2. Tale diritto non si applica ai documenti e ai conteggi personali.
3. Gli atti legislativi dell'Unione europea e gli accordi delle istituzioni sull'accesso ai documenti restano impregiudicati.
4. Il Parlamento emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 12

1. I documenti del Parlamento europeo sono tradotti in tutte le lingue ufficiali.
2. Per gli interventi orali si effettua l'interpretazione simultanea o consecutiva in tutte le altre lingue ufficiali.

Articolo 13

1. I deputati possono costituirsi in gruppi politici.
2. L'articolo 4, paragrafo 3, si applica per analogia.

Articolo 14

1. I gruppi politici sono parte del Parlamento europeo.
2. Essi possono agire e stare in giudizio.

Articolo 15

1. I deputati hanno diritto a un'indennità adeguata, tale da garantire la loro indipendenza.
2. Al termine del mandato, i deputati hanno diritto a un'indennità transitoria e a una pensione.
3. Qualsiasi accordo in merito all'uso dell'indennità, dell'indennità transitoria di fine mandato e della pensione per fini che non siano privati è nullo.
4. I superstiti di un deputato o di un ex deputato hanno diritto a prestazioni pensionistiche.

Articolo 16

L'indennità ammonta al 50% del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 17

Dall'indennità è detratto l'importo percepito dal deputato quale indennità parlamentare per l'esercizio di altro mandato in un altro parlamento.

Articolo 18

1. L'indennità è soggetta all'imposta comunitaria alle stesse condizioni fissate sulla base dell'articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europee per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee.
2. Rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di tener conto dell'indennità nella definizione dell'aliquota fiscale applicata ad altri redditi.

Articolo 19

1. Allo scadere del mandato, i deputati hanno diritto a un'indennità transitoria pari all'ammontare dell'indennità di cui all'articolo 16.

2. Tale diritto è riconosciuto in ragione di un mese per ogni anno di esercizio del mandato, e comunque per un minimo di sei mesi e un massimo di ventiquattro mesi.
3. In caso di assunzione di un nuovo mandato in un altro parlamento o di una carica pubblica, l'indennità transitoria viene versata sino all'inizio del mandato o all'entrata in carica.
4. In caso di decesso, l'erogazione dell'indennità transitoria si conclude con il versamento effettuato nel mese in cui l'ex deputato è deceduto.
5. L'articolo 18 si applica per analogia.

Articolo 20

1. Al compimento del sessantesimo anno di età gli ex deputati hanno diritto a una pensione.
2. La pensione ammonta al 3,5% dell'indennità di cui all'articolo 16 per ogni anno compiuto di esercizio del mandato e a un dodicesimo per ogni ulteriore mese compiuto, sino a un massimo complessivo del 70%.
3. Il diritto a detta pensione sussiste a prescindere da altri trattamenti pensionistici.
5. Gli articoli 17 e 18 si applicano per analogia.

Articolo 21

1. In caso di invalidità insorta nel corso del mandato i deputati hanno diritto a percepire una pensione.
2. L'articolo 20, paragrafo 2, si applica per analogia. La pensione ammonta comunque almeno al 35% dell'indennità di cui all'articolo 16.
3. Tale diritto matura al momento della cessazione delle funzioni.
4. Gli articoli 11, paragrafo 4, 17 e 18 si applicano per analogia.

Articolo 22

Qualora un ex deputato abbia diritto sia al pagamento dell'indennità transitoria a norma dell'articolo 19, sia al pagamento di una pensione a norma degli articoli 20 o 21, si applica la disposizione indicata dall'interessato.

Articolo 23

1. In caso di decesso di un deputato nel corso del mandato o di decesso di un ex deputato che, al momento della morte, aveva diritto a una pensione ai sensi degli articoli 20 o 21, il coniuge superstite e i figli a carico hanno diritto a una pensione.
2. L'importo complessivo delle prestazioni pensionistiche non può essere superiore alla pensione a cui il deputato avrebbe avuto diritto al termine della legislatura o a quella a cui l'ex deputato aveva diritto.
3. Il coniuge superstite percepisce il 60% dell'importo di cui al paragrafo 2 e non può comunque percepire meno del 30% dell'indennità percepita dai deputati. Tale diritto non viene meno in caso di nuovo matrimonio.
4. Il figlio a carico percepisce il 20% dell'importo in questione.
5. Se necessario, il massimale delle prestazioni pensionistiche da erogare viene ripartito tra il coniuge e i figli proporzionalmente alle percentuali di cui ai paragrafi 2 e 3.
6. La pensione di reversibilità viene pagata a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso.
7. In caso di decesso del coniuge, il suo diritto alla pensione si estingue con la fine del mese in cui si è verificato il decesso.
8. Il diritto dei figli alla pensione si estingue con la fine del mese in cui compiono i ventun anni di età. Esso sussiste tuttavia per la durata del periodo di formazione professionale, ma non oltre la fine del mese in cui il figlio raggiunge il venticinquesimo anno di età. Tale diritto continua a sussistere nella misura in cui il figlio non possa provvedere al proprio sostentamento causa malattia o infermità.
9. I conviventi in unioni di fatto riconosciute dagli Stati membri sono equiparati ai coniugi.
10. Gli articoli 11, paragrafo 4, e 18 si applicano per analogia.

Articolo 24

1. Per il finanziamento delle pensioni e delle pensioni di reversibilità, è istituito un fondo che procede agli accantonamenti necessari.
2. Gli accantonamenti sono costituiti dai versamenti effettuati mensilmente per due terzi dal Parlamento e per un terzo dai deputati, nonché dagli interessi maturati.
3. L'importo dei contributi richiesti è fissato annualmente dal Parlamento.
4. I contributi di cui al paragrafo 2 non sono soggetti a imposte.
5. La Corte dei conti europea procede alla verifica dei conti.

Articolo 25

Tutti i pagamenti sono effettuati a partire dal bilancio dell'Unione europea e dal fondo istituito a norma dell'articolo 24.

Articolo 26

1. I deputati e gli ex deputati titolari di una pensione, nonché i superstiti aventi diritto all'assistenza, hanno diritto al rimborso delle spese mediche e delle spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio.
2. Per coprire i costi viene istituito un fondo al cui finanziamento partecipano anche gli ex deputati.
3. Gli articoli 11, paragrafo 4, e 24 si applicano per analogia.

Articolo 27

1. I deputati hanno diritto alla copertura assicurativa dei rischi connessi con l'esercizio delle loro funzioni.
2. L'articolo 11, paragrafo 4, si applica per analogia.

Articolo 28

1. I deputati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio mandato.
2. Il Parlamento stabilisce altresì i casi in cui il rimborso può avere carattere forfettario.
3. Gli articoli 11, paragrafo 4, e 15, paragrafo 3, si applicano per analogia.

Articolo 29

1. I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali di loro fiducia da loro liberamente scelti.
2. L'articolo 11, paragrafo 4, si applica per analogia.

Articolo 30

1. I deputati hanno diritto a utilizzare gli uffici e gli impianti di comunicazione del Parlamento nonché le vetture di servizio.
2. L'articolo 11, paragrafo 4, si applica per analogia.

Articolo 31

I deputati sono equiparati ai deputati nazionali dello Stato membro in cui sono stati eletti per quanto riguarda le condizioni di esercizio del mandato in detto Stato membro.

Articolo 32

Tutti i pagamenti sono effettuati a partire dal bilancio dell'Unione europea e dal fondo istituito a norma dell'articolo 24.

Articolo 33

Le prestazioni del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali di cui agli articoli 24 e 26 non sono soggette ad alcuna imposta.

Articolo 34

Le decisioni di attuazione del presente statuto sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale, serie L.

B. Disposizioni transitorie

Articolo 35

1. Per quanto riguarda l'indennità, l'indennità transitoria, le pensioni e le pensioni di reversibilità, i deputati rieletti che, alla data di entrata in vigore del presente statuto, erano già membri del Parlamento possono optare per l'intera durata del mandato per il regime nazionale sinora vigente.
2. I versamenti sono a carico del bilancio dello Stato membro e sono soggetti unicamente alle imposte nazionali.
3. I deputati in questione non versano contributi al fondo di cui all'articolo 24.

Articolo 36

1. I deputati che, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, dello statuto intendono continuare a rimanere affiliati al regime nazionale sinora vigente, comunicano per iscritto la loro decisione al Presidente del Parlamento entro 30 giorni dall'assunzione del mandato.
2. Tale decisione è definitiva e irrevocabile.
3. In mancanza di una comunicazione in tal senso entro i termini stabiliti, si applicano le disposizioni del presente statuto.

Articolo 37

1. Successivamente all'entrata in vigore dello statuto, il fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo o che abbiano optato, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, dello statuto, per il regime nazionale sinora vigente.
2. I diritti e le aspettative acquisiti sono integralmente mantenuti.
3. I contributi versati al fondo non sono soggetti a imposte.
4. I deputati che versino contributi al fondo pensioni di cui all'articolo 24 non possono acquisire nuovi diritti o aspettative a titolo del regime di vitalizio volontario.
5. I deputati eletti per la prima volta al Parlamento europeo alla data di applicabilità del presente statuto non possono accedere al regime volontario.
6. Gli articoli 15, paragrafo 3, 18 e 20, paragrafo 3, si applicano per analogia.

Articolo 38

1. Il diritto al vitalizio acquisito da un deputato al momento dell'entrata in vigore del presente statuto a norma della legislazione nazionale conserva piena efficacia.
2. I periodi di esercizio di un mandato nel Parlamento europeo o in un parlamento nazionale che non comportino alcun diritto al vitalizio a norma della legislazione nazionale, sono considerati nel conteggio del vitalizio sulla base del presente statuto.

C. Entrata in vigore

Articolo 39

1. Il presente statuto entra in vigore all'inizio della legislatura successiva alla sua approvazione e con previo accordo del Consiglio.
2. In deroga al disposto di cui al paragrafo 1
 - l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, entra in vigore al momento dell'abrogazione dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto del 1976;
 - l'articolo 4 entra in vigore al momento dell'abrogazione dell'articolo 9 del Protocollo;
 - l'articolo 5 entra in vigore al momento dell'abrogazione dell'articolo 10 del Protocollo;
 - l'articolo 7 entra in vigore al momento dell'abrogazione dell'articolo 8 del Protocollo.
3. Il presente statuto, con previo accordo del Consiglio, è emanato dal Presidente del Parlamento europeo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L.

**PROGETTO DI PROPOSTA DI RISOLUZIONE
(non ancora approvato dalla commissione)¹**

Risoluzione del Parlamento europeo sull'approvazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo,

- visti gli articolo 190, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 108, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - visti l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto per i deputati al Parlamento europeo in allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, in particolare gli articoli da 1 a 6, nonché la decisione del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 che modifica detto Atto²,
 - visto il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europee, in particolare gli articoli 8, 9 e 10,
 - visto il parere della Commissione,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno,
1. approva la decisione sullo statuto dei deputati al Parlamento europeo;
 2. invita la Commissione a presentare, a norma dell'articolo 48 del trattato UE, un progetto per abrogare gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità e l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 1976;
 3. invita il Consiglio a esprimere il suo accordo;
 4. invita l'Ufficio di presidenza a disciplinare tramite una sua decisione un nuovo regime per il rimborso delle spese di viaggio (rimborso delle spese effettive e comprovate sostenute per l'esercizio del mandato) che deve entrare in vigore contestualmente all'adozione dello statuto;
 5. incarica il suo Presidente di completare la procedura concernente lo statuto e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L) non appena il Consiglio abbia espresso il suo accordo;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la decisione sullo statuto dei deputati e la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

¹ Cfr. emendamenti 1-106 (PE 324.184/1-108) e il parere allegato della commissione per i bilanci.

² GU L 283 del 20.10.2002, pag. 1.

12 marzo 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sull'adozione di uno statuto dei deputati al Parlamento europeo
(2003/2004(INI))

Relatore per parere: Terence Wynn

PROCEDURA

Nella riunione del 19 febbraio 2003 la commissione per i bilanci ha nominato relatore per parere Terence Wynn.

Nella riunione dell'11 marzo 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente e relatore per parere), Reimer Böge (vicepresidente), Anne Elisabet Jensen (vicepresidente), Ioannis Averoff, Joan Colom i Naval, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Juan Andrés Naranjo Escobar, Joaquim Piscarreta, Giovanni Pittella, Esko Olavi Seppänen (in sostituzione di Francis Wurtz), Per Stenmarck e Kyösti Tapio Virrankoski.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

L'autorità di bilancio è disposta ad esaminare gli effetti finanziari connessi all'adozione di uno statuto dei deputati al Parlamento europeo e di predisporre i necessari stanziamenti a partire dal bilancio 2004.

Il processo di decisione stabilisce al suo articolo 25 che tutti i pagamenti siano effettuati a titolo del bilancio dell'Unione europea. In attesa dell'adozione dello statuto, è già stata creata a tal fine una struttura di bilancio, vale a dire il capitolo 102 ("Riserva per lo statuto dei deputati") all'interno del bilancio del Parlamento.

Il Parlamento ha deciso finora di mantenere il proprio bilancio entro il massimale autoimposto del 20% della rubrica 5 ("Spese amministrative") delle prospettive finanziarie. Esso ha tuttavia sempre sostenuto che, per coprire le spese connesse tra l'altro allo statuto dei deputati, potrebbe decidere di superare detto massimale. Rimane da vedere se l'adeguamento delle prospettive finanziarie a seguito dell'ampliamento consentirà al Parlamento di rimanere entro il massimale del 20%, in quanto la spesa connessa non solo allo statuto, ma anche all'impatto

dell'ampliamento e alla politica immobiliare imporrà un considerevole onere aggiuntivo.

Rimane inteso che gli stanziamenti saranno iscritti nel bilancio 2004 a copertura delle spese di un semestre.

CONCLUSIONI

La commissione per i bilanci invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

1. ritiene che gli effetti finanziari della decisione sopra menzionata siano compatibili con il massimale della rubrica 5 ("Spese amministrative") delle prospettive finanziarie, senza limitare le attuali politiche;